



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 92 | 16/10/2017 | 50 | 2 | 3 |

Oggetto:

Art.12del D.Lgs. n. 387/2003.. D.. 48/2014. Diniego dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di San Gregorio Magno e Romagnano al Monte (SA) localita' Costa Iannelli, Costa del Casale, Carpenino, Piana di romagnano e Serrone Al Catasto del Comune di San Gregorio Magno: Foglio n. 45,p.lle nn. 144 - 174- 171- 170 - 25 - 70 -80,Foglio n.48, p.lle nn. 37 -34; Foglio n.51 p.lle nn. 2 - 540 -270 - 1 -5, Foglio n. 49, particelle nn. 51- 81 - 44 - 47. Al Catasto di Romagnano al Monte: Foglio n. 1,p.lle nn. 1 - 465 - 389 - 388 - 387 -386; Foglio n. 2, p.lle nn. 15 - 13 - 11 - 24 - 666 - 9 39. (Cod.Prog. 500-042).
Proponente: cOGEIN S.R.L

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D538233FABA7203D0D473FA1788612D94526F739

Frontespizio Allegato : 9B51DC35930AD585BB3B531460CE7758C6E91E35



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 92 | 16/10/2017 | 2 | 3 |

Oggetto:

Art.12 del D.Lgs. n. 387/2003.. D.. 48/2014. Diniego dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di San Gregorio Magno e Romagnano al Monte (SA) localita' Costa Iannelli, Costa del Casale, Carpenino, Piana di romagnano e Serrone Al Catasto del Comune di San Gregorio Magno: Foglio n. 45, p.lle nn. 144 - 174- 171- 170 - 25 - 70 -80, Foglio n.48, p.lle nn. 37 -34; Foglio n.51 p.lle nn. 2 - 540 -270 - 1 -5, Foglio n. 49, particelle nn. 51- 81 - 44 - 47. Al Catasto di Romagnano al Monte: Foglio n. 1, p.lle nn. 1 - 465 - 389 - 388 - 387 -386; Foglio n. 2, p.lle nn. 15 - 13 - 11 - 24 - 666 - 9 39. (Cod.Prog. 500-042).

Proponente: cOGEIN S.R.L

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 del predetto articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

PREMESSO, altresì, che

- a) il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna, alle Regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- b) i punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida Nazionali approvate con il D.M. del 10/09/2010, prevedono che: *"Al fine di accelerare l'iter autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.....Omissis.....Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazioneOmissis";*
- c) il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse), prevede che la Giunta regionale, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, stabilisca i criteri e individui le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw;
- d) il comma 1bis dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22 e 31 marzo 2017, n. 10) prevede che *"I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1";*
- e) con Delibera n. 533 del 4/10/2016 sono stati approvati, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 L.R. 6/2016, i "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di

impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”;

- f) la predetta Deliberazione n. 533/2016 stabilisce, in particolare, che:
- non sono idonee all'installazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale” definendo i due indici rispettivamente come “il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio comunale” e “il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale”;
 - l'elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010, sul “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 31/12 dell'anno precedente;
- g) con decreto n. 442 del 5/12/2016, pubblicato sul BURC n. 83 del 7/12/2016, sono stati individuati i Comuni le cui aree risultano “sature” e, quindi, non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche culturali, territoriali ed ambientali, così come disposto dalla D.G.R. n. 533/2016.

CONSIDERATO che

- a) con nota del 4/8/2009, acquisita al protocollo regionale n. 2009. 0787721 del 15/09/2009, il sig. Mario Palma, rappresentante della “Cogein – Compagnia generale Investimenti” s.r.l. (di seguito: Proponente) PI 04594670962, ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 24 MW, da realizzarsi nel Comune di San Gregorio Magno e Romagnano al Monte (SA);
- b) in data 24/06/2011, con nota di convocazione numero protocollo 2011. 0324522 del 21/04/2011, si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi nella quale, oltre all'acquisizione dei pareri non favorevoli dei Comuni di Romagnano al monte e San Gregorio Magno, è verbalizzato “[...] La presente conferenza è sospesa ai sensi del punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. Del 10/09/2010, atteso che il Proponente dichiara di non essere in possesso del D.D. V.I.A. sarà cura del Proponente richiedere all'Amministrazione nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto Decreto. [...]”;

CONSIDERATO, altresì, che

- a) secondo il Decreto Dirigenziale n. 442 del 5/12/2016, pubblicato sul BURC n. 83 del 7/12/2016, il Comune di San Gregorio Magno (SA) insiste su un'area dichiarata “satura”;
- b) sulla scorta della previsione del richiamato D.D. 442/2016, la U.O.D. 04, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (così rubricato: “*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti*”), con nota prot. n. 2016. 0804447 del 9/12/2016, ha comunicato alla COGEIN – Compagnia generale Investimenti” s.r.l. l'avvio del procedimento di archiviazione, con esito negativo, dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola;
- c) la giurisprudenza amministrativa si è espressa in termini favorevoli in merito alla legittimità del diniego di Autorizzazione Unica di un impianto da realizzarsi in area “non idonea”. Il G.A. ha disposto che “il diniego di Autorizzazione Unica per un impianto a fonti rinnovabili (FER) da realizzarsi in area “non idonea”, è legittimo, in quanto conseguenza procedimentale “automatica” e naturale a seguito di attività amministrativa vincolata, precisando, nel contempo

- che, l'unico esito possibile - "automatico" di un procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto a fonte rinnovabile da realizzarsi in area "non idonea" è il rigetto dell'istanza, inutile ogni ulteriore attività istruttoria non essendo possibile arrivare a una differente definizione del procedimento (cfr *Sentenza Tar Puglia n. 1579/2013*; *Sentenza n. 912/2013*);
- d) con ricorso R.G. 399/2017 del 20/01/2017 innanzi al TAR Campania, la società Cogein Energy s.r.l. ha formulato istanza al fine di ottenere l'annullamento della D.G.R. n. 532/2016; della D.G.R. n. 533/2016 e del D.D. n. 442/2016;
 - e) con nota protocollo regionale n. 2017.0079499 del 06/02/2017, la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali ha comunicato che la Commissione si è espressa sul progetto in parola come di seguito riportato: *"prende atto che il campo eolico in questione ricade nel Comune di San Gregorio Magno (SA) rientrando tra i Comuni Saturi di cui al D.D. n. 442/2016. Considerato che l'UOD Energia e Carburanti ha trasmesso la nota prot. n. 0804447 del 09/12/2016 al proponente il preavviso di archiviazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 del procedimento di autorizzazione ex art 12 del D.Lgs 387/2003, la Commissione decide di non esprimersi nelle more della definitiva archiviazione"*;
 - f) con nota prot. n. 2017. 0162546 del 06/03/2017, la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali ha confermato, in virtù del giudizio presentato dalla Cogein energy s.r.l., la sospensione della procedura V.I.A.;
 - g) con nota acquisita al protocollo regionale n. 2017. 0254250 del 05/04/2017, la Cogein Enegy s.r.l. ha formulato osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto di cui alla lettera b);
 - h) con i successivi motivi aggiunti al ricorso (RG n. 399/2017) del 05/05/2017, la Cogein Energy s.r.l. ha formulato istanza di annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti provvedimenti: nota prot. n. 2017. 0162546 del 06/03/2017 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali; nota protocollo regionale n. 2017.0079499 del 06/02/2017 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali e del preavviso di rigetto protocollo regionale n. 2016. 0804447 del 9/12/2016 dell'UOD Energia e Carburanti;
 - i) con Ordinanza Cautelare del TAR Campania – Sez. VII n. 1253 del 12/09/2017, il G.A., tra gli atti impugnati dalla Cogein Energy s.r.l., ha sospeso esclusivamente la nota prot. n. 2017. 0162546 del 06/03/2017 e la nota protocollo regionale n. 2017.0079499 del 06/02/2017 entrambe della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali nulla disponendo in merito agli atti adottati da questa U.O.D.;

ATTESO che

- a) l'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dispone la previsione di un obbligo di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- b) la DGR 533/2016 e il Decreto n. 442/2016, anche considerato che, a tutt'oggi, non risultano adottati provvedimenti cautelari, devono pertanto intendersi pienamente efficaci;

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinali con la quale è stata istituita la UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- c) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

- e) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *“restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance”*;

PRESO ATTO altresì che la partecipazione al procedimento è stata garantita con le citate comunicazioni ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere adottando gli atti consequenziali alla nota prot. n. 2016. 0804447 del 9/12/2016, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione, con esito negativo, dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha natura vincolata costituendo attuazione di norme e indirizzi tutt'ora in vigore;

VISTO

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla UOD 50.02.03, in quanto la proposta progettuale insiste in un'area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto Dirigenziale n. 442 del 5/12/2016, adottato in esecuzione dell'art. 12, comma 10 del D.Lgs 387/2003, dei punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida Nazionali D.M. Del 10/09/2010, dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 6/2016 e della D.G.R. n. 533 del 04/10/2016;

DECRETA

- a) **il rigetto dell'istanza** presentata dalla “Cogein – Compagnia generale Investimenti” s.r.l. - PI 04594670962 – rappresentata dal sig. Mario Palma - con prot. n. 2009. 0787721 del 15/09/2009, con il conseguente **diniego dell'autorizzazione unica**, richiesta, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di San Gregorio Magno e Romagnano al Monte (SA). Al Catasto del Comune di San Gregorio Magno: Foglio n. 45, p.lle nn. 144 – 174- 171- 170 – 25 – 70 – 80; Foglio n.48, p.lle nn. 37 – 34; Foglio n. 51 p.lle nn. 2 – 540 – 270 – 1 – 5; Foglio n. 49, particelle nn. 51- 81 – 44 – 47. Al Catasto di Romagnano al Monte: Foglio n. 1, p.lle nn. 1 – 465 – 389 – 388 – 387 – 386; Foglio n. 2, p.lle nn. 15 – 13 – 11 – 24 – 666 – 9 – 39. ;
- b) **precisare** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
- c) **trasmettere** il presente provvedimento alla società proponente, alla UOD Valutazioni Ambientali della DG per l'Ambiente e l'Ecosistema e ai Comuni di Romagnano al Monte e San Gregorio Magno;

- d) **inviare** copia del presente atto al DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Alfonso Bonavita
dott. Alfonso Bonavita